



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
ANCONA**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 05 / 2009

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI ANCONA

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che comprende il territorio dei Comuni di Senigallia, Montemarignano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo e Numana, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa lungo il litorale dei comuni sopracitati;

Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172”;

Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Visto l'articolo 8 della Legge 8 Luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 Giugno 1999, n° 205”;

Viste le circolari prot. n° 34660 in data 7 Aprile 2006 e n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento" ed “Attività di salvamento con l'impiego delle moto d'acqua – Riconoscimento corsi per istruttori ed operatori di salvamento con moto d'acqua – Soc. K38 Italia”;

Vista la legge 25 marzo 1985, n° 106 recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n° 404;

Visto il Decreto 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n° 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio”;

Visto il dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”;

Vista la legge della Regione Marche n° 10/99;

Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;

Visto l'art. 130 del D.P.R. 02.10.68 n° 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.65 n° 963", concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 8 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n° 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee";

Visto il dispaccio Dem 2A/1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell'Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo;

Vista l'Ordinanza n° 77/97 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, relativa alla disciplina della navigazione da diporto;

Vista l'Ordinanza n° 42/05 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona ai sensi dell'articolo 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista l'Ordinanza n° 31/06 adottata dal Capo del Circondario marittimo di Ancona, in materia di sicurezza balneare;

Vista l'Ordinanza n° 155/08 adottata dal Capo del Circondario marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località Trave e la radice della scogliera stessa;

Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso e che la particolarità del litorale di cui alle seguenti zone:

- spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata a nord dal cantiere navale Fincantieri ed a sud, dallo scoglio del Trave;
- spiaggia ricompresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle,

impone di dettare una disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività svolgentesi nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei;

Visti gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabiliti dai competenti Comuni costieri, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità di seguito indicate. Nelle strutture balneari autorizzate dalla competente Amministrazione Comunale ad operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia ed il concessionario dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 1.2** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento, come disposto dalle “Norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere” emanate dalla Regione Marche. Nel caso in cui la civica amministrazione non possa provvedere, la stessa dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima e contemporaneamente apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 1.3** Analogo obbligo è posto a carico dei titolari delle concessioni ad uso esclusivo delle “colonie marine”. In tale ipotesi, infatti, è fatto obbligo agli stessi di garantire il servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e contestualmente di apporre idonea segnaletica, nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.2, indicante altresì gli orari precisi in cui il predetto servizio non è presente. In tal caso la dicitura da utilizzare sarà la seguente: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE _____ ALLE ORE _____”.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1** È riservata alla balneazione la zona di mare per la profondità di 300 metri dalla battigia ridotta a m. 100, in considerazione della particolare morfologia della costa, nelle seguenti aree:
- spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale Fincantieri ed a sud dallo scoglio del Trave;
 - spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, a nord, dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle.

Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

2.2 I Comuni rivieraschi per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione "LIMITE DELLE ACQUE SICURE" (mt. -1,60 di profondità), o con boe portanti la medesima dicitura, il limite della zona di mare ove possano, senza pericolo, spingersi coloro che non sono esperti nel nuoto. Qualora tale limite venga segnalato mediante l'apposizione di galleggianti, questi devono essere di colore bianco, saldamente ancorati al fondo ed opportunamente distanziati in modo tale da essere ben visibili dagli utenti lungo tutto il fronte a mare.
Gli stessi soggetti devono, altresì, informare il pubblico circa la presenza di eventuali fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondo marino, scogliere sommerse e correnti pericolose.

2.3 Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 **E' VIETATO:**

- a) Il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua legittimamente impiegate in attività di salvataggio ed a tal fine utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n° 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Le imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, potranno raggiungere la riva solamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- b) L'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2.4 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 in premessa citato. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

2.5 Nello specchio acqueo ubicato immediatamente a levante della scogliera del Trave, per 200 metri dalla radice della stessa, è consentito, in deroga a quanto dianzi stabilito, l'ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in quella zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, con l'osservanza delle norme di sicurezza della navigazione contenute nell'Ordinanza n° 155/08 richiamata nelle premesse;

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 200;
- d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;

- e) nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE

4.1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo E' VIETATO:

- a) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi);
- b) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

4.2. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è fatto obbligo a tutti i concessionari di strutture balneari di posizionare, lato mare ed alle estremità della propria area in concessione, cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.

ART. 5 - SERVIZIO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

5.1 Durante l'orario d'apertura e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1.2, i concessionari di strutture balneari singoli o associati devono:

- organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnanti, ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – sezione Salvamento (contraddistinto dalla sigla M.I.P.) o di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova;
- esporre in luogo ben visibile all'utenza copia della presente Ordinanza in formato di stampa A1;
- se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, incrementare il numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

5.2 L'assistente bagnanti:

- deve indossare una maglietta con la scritta "BAGNINO DI SALVATAGGIO";
- deve essere dotato di fischiello;
- deve avere a disposizione un'unità a remi (pattino) di servizio dipinta di rosso contraddistinta dalla scritta "SALVATAGGIO";
- deve verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista dell'immediato ripristino.

5.3 L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;

L'assistente bagnanti è tenuto a vigilare e intervenire in caso di necessità in relazione ad eventi incidentali che si dovessero verificare nelle aree attigue alla zona di propria competenza in considerazione della possibilità di intervento.

- 5.4** Il servizio di assistenza e soccorso in mare dovrà essere garantito per tutto l'orario di apertura al pubblico dello stabilimento, presso la postazione di salvataggio di cui al successivo art. 5.7, da ubicarsi il più vicino possibile alla zona di intervento, oppure, qualora ritenuto più proficuo ai fini della efficienza/efficacia del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, incrociare a bordo dell'imbarcazione di servizio nello specchio acqueo antistante lo stabilimento. Se non risulta assicurato tale servizio si procede alla chiusura d'autorità delle strutture fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- 5.5** L'assistente bagnanti deve altresì vigilare circa possibili improvvisi pericoli che si dovessero presentare durante la balneazione e in particolare sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del mare (le cosiddette "onde anomale") che possano costituire motivo di pericolo o apportare inconvenienti ai bagnanti in prossimità della linea di battigia.
In tale circostanza, l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "Attenzione! Moto ondoso in aumento". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di adeguati sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro).
Il titolare dello stabilimento balneare, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Capitaneria di Porto, tramite il numero blu 1530 (gratuito), per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi.
- 5.6** Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano consorziarsi in modo da assicurare il servizio di salvamento con un assistente bagnanti e relativa imbarcazione almeno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare.
I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare apposita comunicazione scritta, soggetta ad approvazione dell'Autorità Marittima competente per territorio, indicando le concessioni demaniali marittime interessate, il numero e l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio, i nominativi e gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti ovvero della società fornitrice del servizio ed allegando idonea planimetria dalla quale sia possibile identificare con certezza il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata. Tale organizzazione del servizio di salvataggio non esime ogni singolo concessionario dall'obbligo di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
- 5.7** Presso ogni postazione di salvataggio di cui al para 5.4, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 (due) metri, devono essere sempre disponibili:
- un binocolo e un megafono;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
 - un paio di pinne;

- un'unità a remi (pattino) dipinta di rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento dipinto di bianco, dotata di due salvagenti anulari muniti ciascuno di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, di un paio di pinne, di una maschera e di un ancorotto. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;
- è data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d'acqua (acquascooter) previa istanza da presentare alla Capitaneria di Porto di Ancona ed alle condizioni riportate nell'autorizzazione che verrà all'uopo rilasciata. La domanda, in particolare, dovrà contenere:
 1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistenza bagnante – del personale da impiegare;
 2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 5. la dichiarazione da parte del medesimo soggetto istante di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con acquascooter.

Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta recante la dicitura "SALVATAGGIO".

ART. 6 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 6.1** In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 6.2** Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su di un pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa.
L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche con altoparlante.
- 6.3** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, corredate da riduttore di pressione. Delle tre bombole, due debbono risultare collegate al gruppo riduttore e fornite di tubo e mascherina per uso immediato e la terza di riserva;
 - un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 6.4** Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- di n° 1 (uno) estintore ogni 15 cabine o frazione di tale numero, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, con revisione ed ispezione in corso di validità ed adeguata capacità estinguente;
- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6.3 del presente articolo.
- Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità Marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenza in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità della organizzazione del soccorso ed ostacolare reali interventi urgenti.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE

- 7.1.** L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare ma si estende all'intero anno.
- 7.2** Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità di cui al successivo punto 7.3.
- 7.3** Il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri). Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.
- 7.4** All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.
- 7.5** Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, a bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
- 7.6** Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 7.7** Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di superficie.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE

- 8.1** Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Ancona.

- 8.2** L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 8.3** Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 7, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.
- 8.4** In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione, della luce lampeggiante gialla o del mezzo nautico di appoggio.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLA PESCA

- 9.1** L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 9.2 E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le ore 19:30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.
- 9.2** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
- 9.3** E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- 9.4** Chiunque esercita attività subacquee, diverse dalla pesca, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa, di cui al precedente art. 7 vigente per il subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

ART. 10 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA

- 10.1** La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 Luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d'acqua (banana boat, ciambelle e similari).
- 10.2** L'esercizio di tali attività è consentito nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1000 metri dalla linea di battigia per quanto attiene lo sci nautico ed il paracadutismo ascensionale ed ad una distanza ricompresa tra i 300 metri e i 500 metri per il traino dei giochi d'acqua.
- 10.3** La pratica delle attività in questione è inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, prescritte dal predetto D.M., che per opportunità si richiamano:

- a) i conduttori dei natanti a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da altra persona esperta nel nuoto; i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall' Autorità Marittima; durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e gli altri natanti non deve essere inferiore a 12 metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti ed imbarcazioni. Tutte le imbarcazioni utilizzate per lo sci nautico in regime di locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima secondo le norme di cui al successivo art. 11;
- b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e lo sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- c) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso;
- d) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono garantire espressamente la copertura di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata;
- e) qualora l'esercizio delle attività di cui al presente articolo venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa quella rilasciata dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza dei bagnanti.

ART. 11 - NAVIGAZIONE, LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

- 11.1** La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati a diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi, pedalò e simili nonché delle tavole a vela e piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. è regolamentata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 11.2 a 11.10 (escluso il punto 11.4) e 11.14.
- 11.2** I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
- 11.3** Le tavole a vela (windsurf e kitesurf) e le piccole unità a vela non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
- 11.4** I natanti a motore, qualora il conducente sia privo di patente nautica ed in ogni caso con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 13.2, non possono allontanarsi oltre le sei miglia dalla costa.
- 11.5** La locazione può essere effettuata dalle ore 07:00 alle ore 18:30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condimeteo il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia.
- 11.6** Sui natanti indicati al precedente articolo 11.2 possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore a quattro.
- 11.7** I natanti in questione possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha la facoltà di chiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità natatoria.

- 11.8** Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta e con un numero progressivo.
- 11.9** Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare). Tale unità, qualora l'attività abbia ad oggetto i mezzi di cui al successivo articolo 11.11 o natanti a vela, deve essere dotata di motore.
- 11.10** Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti 11.2, 11.3 e 11.4.
- 11.11** La locazione ed il noleggio di unità a motore, di scooter acquatici e mezzi simili è consentita negli specchi acquei antistanti le spiagge del Circondario, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 11.5 – 11.9, delle norme relative all'uso previste dal successivo articolo 13 e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 10.3 lett. e).
- 11.12** Il locatore è tenuto a verificare che il locatario sia in possesso, qualora richiesto dalla tipologia del natante impiegato, della prescritta abilitazione alla condotta del mezzo, annotandone i relativi estremi sul Registro di cui al successivo articolo 11.14 (voce "NOTE").
- 11.13** Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza – Decreto Ministeriale n° 146/2008 – e, qualora a motore, coperto dall'assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209 - G.U. n° 239 del 13.10.2005 - Supplemento Ordinario n° 163 e successive modifiche ed integrazioni. Gli esercenti dovranno altresì munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata.
- 11.14** Il locatore/noleggiante deve tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili. Vengono annotati sul registro le generalità, gli estremi del documento d'identità personale del conduttore/noleggiatore, il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, gli estremi della patente nautica qualora necessaria, nonché data ed orario di inizio e fine della locazione/noleggio.
- 11.15** In caso di locazione il conduttore, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate; in caso di noleggio i natanti dovranno essere condotti dal noleggiante e/o persona in possesso di abilitazione alla condotta di unità da diporto destinate al noleggio e/o idoneo titolo professionale marittimo, che sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.
- 11.16** Le Ditte e le Società aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l'attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto di cui al precedente articolo 11.11 devono presentare alla Capitaneria di Porto di Ancona la seguente documentazione:
- istanza in duplice copia, di cui una in bollo da €14,62;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione);
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività, ivi compresa l'unità di appoggio prevista;
- dichiarazione attestante la disponibilità di punto di ormeggio o alaggio dei natanti destinati alla locazione\ noleggio;
- certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 82 del DM 29 luglio 2008, n° 146.

ART. 12 - CORRIDOI DI LANCIO

Il posizionamento dei corridoi di lancio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, nel rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare.

- 12.1** L'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari, potrà avvenire solo entro appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:
- larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20;
 - profondità non inferiore a metri 300 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a venti metri nei primi cento metri e successivamente a cinquanta metri.
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione e dell'imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Norme di comportamento:

- 12.2** I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue inglese - francese - tedesco, indicante il divieto di balneazione.
- 12.3** Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
- 12.4** Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
- 12.5** E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, destinati solo al transito delle unità.

ART. 13 - DISCIPLINA SULL' USO DELLE TAVOLE A VELA, DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI

- 13.1** La navigazione delle tavole a vela (windsurf, kitesurf e similari) e degli scooter acquatici (la cui completa disciplina è contenuta nell'Ordinanza n° 77/97 del 04/08/97 e della quale si evidenziano, di seguito, i principali punti) è vietata all'interno dei porti, nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi e lungo le rotte di accesso ai porti delle medesime, a distanza inferiore ad un miglio dall'imboccatura del porto di Ancona ed a 500 metri dai restanti porti del Circondario, nonché nelle zone riservate alla balneazione come dapprima individuate.
- 13.2** L'età minima per la conduzione dei natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati è di 14 anni; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi. La conduzione dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica per le caratteristiche del mezzo, è vietata ai minori di anni 16 e quella degli scooter acquatici e similari ai minori di anni 18: per la conduzione di questi ultimi è sempre necessario il possesso della patente nautica da diporto.
- 13.3** Le tavole a vela e gli scooter acquatici possono navigare solo nelle ore diurne, con mare e tempo assicurati, ad una distanza non superiore a un miglio dalla costa e, nella stagione balneare così come definita dai singoli comuni costieri, ad una distanza non inferiore ai 500 metri, salvo i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza con Ordinanza dell'Autorità Marittima.
- 13.4** Nel corso della stagione balneare l'atterraggio e la partenza delle tavole a vela (windsurf e kitesurf) e degli scooter acquatici e similari dalla riva devono avvenire, eccettuate le zone di mare sopra individuate, solo entro appositi corridoi di lancio come precisato al precedente articolo 12 e secondo la disciplina ivi contenuta, ed in ogni caso con l'adozione della massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti. In mancanza dei corridoi di lancio è fatto obbligo ai conduttori delle tavole a vela e degli scooter acquatici di attraversare le zone riservate ai bagnanti rispettivamente a VELA AMMAINATA ed a MOTORE SPENTO. È vietato lasciare il kitesurf incustodito sulla spiaggia, senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
- 13.5** I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
- 13.6** L'uso degli scooter acquatici, in vista della doverosa salvaguardia della tranquillità e della quiete degli altri utenti del mare, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto è limitato nel seguente modo: divieto di circolazione dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (vedi Ordinanza 42/2005 del Capo del Compartimento di Ancona).

E' vietato il deposito degli acquascooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

- 13.7** Nel corso della stagione balneare la disciplina del kitesurf è sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità Marittima e comunque, ove autorizzata, potrà svolgersi nello specchio acqueo ricompreso tra i 500 metri ed un miglio dalla costa.
- 13.8** Nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione, così come individuato dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, ed i 500 metri dalle coste a picco e dei 1000 metri dalle coste sabbiose, le unità a motore devono procedere ad una velocità non superiore a 10 nodi e navigare comunque in dislocamento.

ART. 14 - TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITE

Fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 2,

- 14.1** Le imbarcazioni a vela o motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima competente.
- 14.2** Dette imbarcazioni, oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, devono avere una fascia larga almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili, con la seguente dicitura: "PORTATA PASSEGGERI N° _____" (indicando il numero prescritto nella relativa autorizzazione di cui al precedente comma 14.1).
- 14.3** Alle stesse imbarcazioni è vietato l'uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'utilizzo di apparecchi di riproduzione sonora oltre i 500 metri di distanza dalla costa, ad un volume limitato alle necessità di ascolto dei passeggeri.
- 14.4** Il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati.
- 14.5** Per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi gite vengono assegnate, dall' Autorità Marittima, apposite zone riconoscibili da particolari segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di noleggio.
- 14.6** L'atterraggio e la partenza dalle spiagge sono consentiti a condizione che: a) le eliche siano schermate; b) sia presente ed utilizzato secondo le previsioni degli articoli 12.3 e 12.4, un corridoio di lancio regolarmente autorizzato e correttamente segnalato; c) sia svolto un efficace servizio di vedetta secondo le modalità previste nell'autorizzazione di cui al punto 14.1.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente n° 31/2006 e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la stessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi :

- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171;
- degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n° 963;
- degli articoli 650 e 673 del codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario e dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.it.

Ancona, 12.02.2009

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Antonio PASETTI

